

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Gestione
Dipendenti Pubblici

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I - Pensioni

(U (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 11:20 U - 1



NPS.0052.07/02/2014.0001766

Ufficio Scolastico Regionale per
il Piemonte

Torino

Oggetto: Soggetti salvaguardati decreto legge n. 102/2013 art. 11 bis.

Con riferimento alla richiesta formulata con la nota del 27.01.2014 si comunica che, l'art. 11 bis del D.L. n. 102/2013 ha disposto quanto segue: *"ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto". Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014".*

In attuazione della presente disposizioni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 44 del 12/11/2013, con la quale viene disposto che i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 11 bis, dovranno presentare apposita istanza alla direzione territoriale del lavoro della provincia di residenza entro il 26 febbraio 2014.

Ricevuto l'accoglimento da parte della direzione territoriale del lavoro, prima di essere collocato a riposo il soggetto dovrà attendere la lettera da parte dell'Inps, nella quale gli verrà comunicato che lo stesso è rientrato tra i beneficiari della salvaguardia.

Si precisa che il soggetto per poter rientrare tra i probabili beneficiari della salvaguardia, oltre alla lettera di accoglimento da parte della DTL, dovrà maturare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015, pertanto il personale del comparto scuola dovrà maturare i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013.

I requisiti pensionistici previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i. sono per l'anno 2012 quota 96, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età, oppure 40 anni di anzianità contributiva; per l'anno 2013 quota 97 e 3 mesi, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni e 3 mesi di età,



oppure 40 anni di anzianità contributiva. Si precisa che nei confronti di tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 21 del decreto legge n. 138/2011, che prevede l'accesso al trattamento pensionistico dal primo settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

Il responsabile di processo
Alessandra Carta
F.to A. Carta

IL Dirigente
Dott.ssa Nunziata De Nigris
F.to N. De Nigris

UFFICIO REGIONALE PER IL VENETO
INPS
14 FEB 2013
ARRIVO